

**Fabio Rosito**

Responsabile sviluppo scientifico AimSafe,
Coordinatore regionale AIAS Piemonte e Valle
d'Aosta, Coordinatore GTS Formazione



Accordo Stato-Regioni: i dubbi irrisolti... per ora

Un anno fa veniva pubblicato l'Accordo Stato-Regioni di riordino della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dopo un'attesa di oltre tre anni costellata da gruppi di lavoro, bozze e, addirittura, bozze definitive.

Il provvedimento, anche per la sua dimensione, non è stato in grado di fugare qualsiasi dubbio applicativo passato; non solo: ha creato nuovi dubbi.

A luglio del 2025 – e solo sui social network – è comparso un documento della Conferenza delle Regioni con domande e risposte; il documento era indirizzato al Ministero del Lavoro per condivisione.

Sebbene molte domande e risposte fossero banali prese d'atto di quanto già indicato nel testo normativo, alcune erano sicuramente interessanti e andavano a esprimere una posizione che, nel testo, non era del tutto chiara. A fine marzo, questo documento, rivisto rispetto al testo 2025, viene pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

Proveremo dunque, in questo articolo, a focalizzare l'attenzione sui dubbi principali che permangono e che non trovano gli operatori del settore unanimemente concordi sulla risposta da dare.



■ Il potere legislativo regionale

L'Accordo non poteva certo impedire alle Regioni di applicare il diritto di legiferare sul tema della sicurezza, in base all'articolo 117 della Costituzione, ma alcune di queste hanno colto l'opportunità di aumentare il divario di procedure tra loro e le altre Regioni.

È il caso della Lombardia, che con la Legge 4/2026 crea un solco con le altre Regioni imponendo la comunicazione anticipata, tramite portale, anche per i corsi lavoratori, dirigenti e preposti compresi quelli

organizzati direttamente dal datore di lavoro. Non mancheranno altre norme regionali e continuerà questo puzzle irrisolvibile.

■ **Tre anni di esperienza per spazi confinati e attrezzature**

Non è una novità che anche l'Accordo del 22 febbraio 2012 non ha mai chiarito, e non lo ha fatto neanche l'Accordo del 25 luglio 2012 o altri provvedimenti successivi, cosa si debba intendere per esperienza pratica. È necessario che il docente abbia materialmente svolto attività in spazi confinati o condotto le relative attrezzature, oppure è sufficiente che sappia come svolgere in sicurezza l'attività?

■ **Modulo Cantieri**

L'Accordo introduce per dirigenti e datori di lavoro un modulo integrativo dimenticandosi, però, di specificare i soggetti destinatari di questo modulo.

Il testo indica che “il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi [...] dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008”. Non dice, però, se solo i datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie hanno l'obbligo di frequentare il modulo aggiuntivo, o anche tutti quelli delle imprese che accedono ai cantieri, o le sole imprese edili. Le FAQ indicano la prima soluzione; su questo punto, non rimangono grandi dubbi nella comunità.

■ **Formazione per i paranchi a bandiera**

Sappiamo che l'Accordo introduce, tra le attrezzature per le quali si rende obbligatoria una specifica abilitazione, anche i carriponte, i grandi assenti nell'Accordo del 2012. Tuttavia, nel definire i carriponte, si aprono dubbi enormi sull'applicazione della stessa definizione anche ad altre attrezzature di sollevamento, comunemente chiamate con nomi diversi dal carroponte, come i paranchi a bandiera, ma che sembrano ricadere nella definizione riportata. Anche qui una soluzione, al momento, non c'è ma le FAQ indicano che i paranchi non rientrano in questo obbligo.

■ **Caratteristiche della piattaforma di videoconferenza**

L'Accordo, sfruttando anche una serie di documenti pubblicati dopo l'emergenza Covid-19, riporta requisiti specifici per le piattaforme di videoconferenza. Non sembrano requisiti così difficili da rispettare usando gli strumenti consueti di videoconferenza, tranne che per questa strana previsione:

“Permettere la disattivazione di utility e applicazioni non strettamente funzionali alla didattica, soprattutto se la piattaforma utilizzata non è esclusivamente dedicata alla didattica. Inoltre, non dovrebbe essere consentito l'accesso tramite social login (meccanismo che permette





agli utenti di autenticarsi sfruttando account e servizi offerti dai social network).”

Due problemi: chissà a quali utility e applicazione stavano pensando quando hanno scritto questo requisito e, secondo punto, perché non considerare valido un sistema di autenticazione tramite Single Sign On anche tramite social, visto il loro ampio utilizzo?

■ Domande e prove pratiche

L'Accordo del 22/02/2012 aveva esplicitato che i test e le prove anche pratiche di verifica andavano fatte oltre la durata minima prevista per i corsi. L'Accordo non riporta più tale indicazione. È quindi superata o è sottintesa?

■ Esoneri modificati: alcuni dubbi

Sappiamo che le equipollenze, già previste dall'Accordo del 2016, sono cambiate in maniera anche significativa. Le modifiche principali hanno riguardato i seguenti punti:

- L'esonero dalla formazione preposti e modulo specifico lavoratori, prevista per dirigenti, RSPP, ASPP ecc., si applica solo se svolgiamo effettivamente il ruolo di dirigente, RSPP, ASPP ecc. Tradotto, se cambio azienda e vado a fare il preposto e non più l'RSPP, l'Accordo precedente mi riconosceva l'esonero dalla formazione preposto, quello nuovo no. Questa modifica è retroattiva o si applica solo ai corsi dirigenti, RSPP, ASPP ecc. che verranno fatti d'ora in avanti? La risposta è, temo, scontata.

- Analogamente, visto che l'aggiornamento formazione lavoratori non vale più come aggiornamen-

to preposti, chi, fino a ora, aveva aggiornato la formazione preposto con i colleghi lavoratori, risulterà scoperto alla fine dell'anno transitorio?

- Un datore di lavoro già formato come Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda edile, quindi “rischio alto” secondo l'Accordo del 2011, è esonerato dal modulo Cantieri? La risposta sembra banale, ma questo esonero non è riportato in nessuna tabella.

■ I preposti formati o aggiornati dopo il 19/05/2023 scadono dopo 2 anni senza alcun transitorio?

I preposti formati o aggiornati prima del 19/05/2023 hanno tempo fino al 24/05/2026 per fare l'aggiornamento sfruttando un anno di tempo durante il quale non possono essere erogate sanzioni per formazione scaduta dei preposti. Ma cosa succede per coloro che scadono o sono scaduti dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo? Da una lettura del testo, non essendo previsto nulla, si può pensare che scadano a 2 anni dalla formazione o aggiornamento; le FAQ indicano che, per questi, c'è tempo 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, quindi 19/05/2027.

Vi starete chiedendo: 19 maggio? L'Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio. Le FAQ del Ministero indicano che va considerata, come data di pubblicazione, la data nella quale il documento è stato messo a disposizione sul sito del Ministero. Il fatto che il testo dell'Accordo indichi espressamente che la data decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sembra superfluo.

Conclusioni

La FAQ pubblicate, finalmente, dal Ministero del Lavoro, fugano qualche dubbio ma rimangono alcuni punti oscuri che dovranno essere affrontati nell'operatività.